

DELIBERA N. 24/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEFOGGIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELEFOGGIA” – PUGLIA LCN 12) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 37 COMMA 4 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 177 DEL 2005**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 04/21 - PROC. 70/21/MRM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;



VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e, in particolare, l’art. 101 che ha istituito il “Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “vigilanza sul



rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia, Cont. n. 04/2021, è stata contestata il giorno 29 novembre 2021, e notificata in data 30 novembre 2021 alla società Telefoggia S.r.l., autorizzata alla radiodiffusione televisiva locale in tecnica digitale con il marchio “Telefoggia”, l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. 177/05, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare trasmissione dei notiziari televisivi.

In particolare, conclusa l'istruttoria che il CO.RE.COM. Puglia ha compiuto agli esiti dell'attività di monitoraggio concernente l'emittente televisiva Telefoggia nel periodo 3-9 settembre 2021, lo Stesso ha evidenziato la presenza, nella giornata del 7 settembre 2021, così come si evince dalla relazione pervenuta a questa Autorità in data 22 dicembre 2021 (prot. n. 0493881), di un telegiornale di durata programmata inferiore a trenta minuti interrotti dalla pubblicità, in violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Cfr: *TFG news: Orario inizio: 20:29:42 – Orario fine: 20:57:22. Durata complessiva: 00:27:40, con stacco pubblicitario I: 20:47:04 – F:20:49:45*).

2. Deduzioni della società

La società Telefoggia S.r.l. ha inviato memorie difensive (prot. n. 441454/1 del 10 dicembre 2021) in cui, sostanzialmente, affermava che *“pur riconoscendo l'errore, lo stesso è limitato ad una sola edizione, è di entità contenuta (pari al 10% della durata complessiva del notiziario), ed è riconducibile solo ed unicamente ad una situazione accidentale e a errore umano, confermando l'impegno ad un controllo ex ante più accurata dei notiziari, [...] eliminando le interruzioni pubblicitarie, qualora la durata degli stessi fosse inferiore ai 30 minuti”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Puglia, ad esito della propria valutazione istruttoria, ha proposto di accogliere le controdeduzioni prodotte dalla società *de qua*, e conseguentemente di archiviare il procedimento avviato nei confronti dell'emittente televisiva Telefoggia.



Al contrario, questa Autorità esaminata la documentazione in atti, ritiene di respingere la proposta del CO.RE.COM. Puglia e di irrogare una sanzione alla società Telefoggia S.r.l., ritenendo dimostrata l'inosservanza delle disposizioni contestate, in quanto si è verificata, nella giornata del 7 settembre 2021, la violazione dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n.177, del 31 luglio 2005, dovuta alla presenza di programmi inferiori ai trenta minuti (telegiornale) interrotti dalla pubblicità.

La predetta norma, afferente alla disciplina concernente la regolare trasmissione dei programmi inferiori ai trenta minuti, ed in particolare dei notiziari televisivi imponeva alla società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. La circostanza addotta dalla società in parola e cioè, che la violazione è "*riconducibile solo ed unicamente ad una situazione accidentale e a errore umano*", non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di notiziari televisivi possa essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Telefoggia S.r.l. si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che l'infrazione contestata sia dipesa da "errore umano", senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, infatti, se la società avesse operato maggiori accorgimenti non si sarebbe verificato l'errore che ha determinato la contrazione del tempo di trasmissione del notiziario.



Pertanto, la responsabilità della trasmissione del telegiornale di durata programmata inferiore a trenta minuti interrotti dalla pubblicità non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che ha commesso l'errore all'origine della violazione medesima. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso.

Questa Autorità, di conseguenza, dal riscontro della documentazione versata in atti, delibera di non accogliere la proposta del CO.RE.COM. Puglia di archiviazione del procedimento avviato con contestazione n. 4/21 e, al contrario, di irrogare una sanzione per la violazione dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n.177: *“La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale corrispondente ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del fatto che la violazione si riferisce ad un solo episodio, riscontrato in un'unica giornata della settimana oggetto di monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media



audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione dei dati reperibili nella banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese relativi all'anno 2019, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 185.247 e un bilancio in utile.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Telefoggia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telefoggia", con sede legale a Foggia (FG), via Manfredonia, Km 2700 (CF. 00452470719), di pagare la sanzione amministrativa di 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 24/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 24/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 17 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba